



*Comune di Villafranca Padovana*  
*Provincia di Padova*

**REGOLAMENTO**  
**COMMISSIONE COMUNALE**  
**PARI OPPORTUNITA'**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/2021**

## **Premessa**

Il presente regolamento è stato redatto richiamando:

- i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2 e 3, la parte prima artt. 37 e 51 e la parte seconda art. 117;
- il D. Lgs 25 gennaio 2010, n. 5 "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)";
- il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale.

## **ART. 1 – Istituzione della Commissione Comunale Pari Opportunità**

1. Per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, senza discriminazioni legate a differenze di genere, etnia o orientamento sessuale, politico o religioso è istituita presso il Comune di Villafranca Padovana la "Commissione comunale Pari Opportunità".
2. La Commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio Comunale, restando prorogate le sue funzioni, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione.
3. Alla Commissione non spetta alcun compenso.

## **ART. 2 – Finalità della Commissione**

1. La Commissione comunale Pari Opportunità opera con funzioni consultive, conoscitive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e, nei limiti delle proprie prerogative, in sinergia con gli organi istituzionali competenti, al fine di:
  - avanzare proposte per la predisposizione di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 198/06);
  - promuovere iniziative volte a favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, anche mediante strumenti informativi, nonché di sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
  - favorire l'informazione e la conoscenza relativa alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne e le pari opportunità;
  - curare i rapporti con Enti ed organismi, privati e istituzionali, al fine di individuare forme di collaborazione, di scambio e di coordinamento di iniziative e programmi comuni;
  - sollecitare interventi anche con l'ausilio degli Organi del Comune, volti a favorire la formazione, l'istruzione e l'autosufficienza delle donne nella società e nella famiglia;
  - formulare una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco e al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati;
  - operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;
  - promuovere indagini, studi, ricerche, seminari, anche in collaborazione con altri Enti, università, comitati con analoghe finalità, ecc.;

- promuovere iniziative per valorizzare la cultura, le attività delle donne e i temi sulla salute delle donne;
  - redige un documento programmatico per l'anno successivo, contenente le iniziative previste da presentare al Sindaco e al Consiglio entro il primo ottobre per il suo inserimento negli atti di programmazione dell'Ente.
2. La Commissione, quando sia richiesto dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, esprime il proprio parere consultivo su provvedimenti, programmi ed iniziative comunali che direttamente abbiano rilevanza per le pari opportunità. In tal caso, copia degli atti sui quali la Commissione deve esprimere parere è inviata d'ufficio a cura del dirigente interessato al presidente della Commissione che si esprime entro 15 giorni.

### **ART. 3 – Composizione**

1. La Commissione è composta:
- a) dal Sindaco, che ne fa parte di diritto e/o suo delegato;
  - b) dall'assessore di riferimento, che ne fa parte di diritto;
  - c) da massimo 5 consiglieri comunali (con esclusione dei membri di diritto) garantendo la rappresentanza anche delle minoranze;
  - d) da rappresentanti delle associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e delle pari opportunità e da persone che abbiano esperienza in questi ambiti nei diversi aspetti e profili.

Il Presidente del Consiglio comunale entro 30 gg dall'adozione della delibera del Consiglio pubblica un apposito avviso per presentare le candidature di cui al comma 1 lettera d) assegnando un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione.

2. Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum che evidenzi le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati.
3. Le candidature di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) saranno esaminate dai componenti della Commissione dalla lettera a) alla lettera c)
4. Lo stesso Consiglio Comunale eleggerà i nominativi da inserire nella Commissione di pari opportunità e stilerà un ulteriore elenco di nominativi dal quale si attingerà per eventuali sostituzioni. Successivamente il Sindaco procederà alla nomina dei componenti della Commissione.

### **ART. 4 – Durata**

1. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco e rimane in carica fino alla nuova nomina della stessa, che deve avvenire entro 60 giorni dalla decadenza della precedente.
2. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla carica di componente.
3. A seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della Commissione stessa, il Sindaco provvederà a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari.

## **ART. 5 – Organi della Commissione**

1. Sono organi della Commissione il Presidente e l'ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice-presidente e dal Segretario.

## **ART. 6 – Attribuzioni del presidente**

1. Nella sua prima riunione la Commissione regolarmente convocata dal Sindaco procede all'elezione del Presidente con il voto della maggioranza dei componenti.
2. Nella stessa seduta si procede all'elezione di un Vice-Presidente e di un Segretario.
3. Il Presidente:
  - ha rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale;
  - convoca e presiede le sedute;
  - affida compiti e incarichi ai singoli componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse;
  - definisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle riunioni precedenti. Ciascun componente, inoltre, può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.

## **ART. 7 – Funzionamento della Commissione**

1. La Commissione Comunale Pari Opportunità ha sede presso la sede comunale. Si riunisce almeno tre volte l'anno per:
  - la programmazione dell'attività annuale e la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse comunali che regionali, statali e/o europee;
  - verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale.
2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze, anche in via telematica, che si dà autonomamente su convocazione del Presidente, con invio dell'ordine del giorno mezzo mail alle sue componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, o telefonicamente 48 ore prima.
3. La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei suoi componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata al Presidente.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese. Su richiesta di un terzo dei presenti si può procedere a voto segreto.
5. Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più una delle componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 dei componenti.
6. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

7. Il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente a redigere i verbali dell'assemblea e custodire la corrispondenza.
8. Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale viene approvato nella riunione successiva.
9. La cessazione dalla carica di componente della Commissione, per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata al Sindaco e al Presidente della Commissione, affinché si provveda alla sostituzione nei termini e nei modi previsti per la nomina.

#### **ART. 8 – Informazione**

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi e degli interventi della Commissione, al fine di promuovere e consolidare una gestione delle risorse umane coerente con i principi della pari opportunità e della differenza di genere.
2. L'Amministrazione Comunale riserva un'apposita sezione del sito internet dove pubblicare iniziative, interventi e verbali delle riunioni nel rispetto della privacy.

#### **ART. 9 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione.
2. Il regolamento stesso sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti del Comune.

#### **ART. 10 – Risorse**

1. Per l'espletamento della propria attività la Commissione potrà attingere da bandi e contributi resi disponibili dai vari Enti.